

LINEE DI INDIRIZZO PER LA FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(Bozza 3 marzo 2021)

PREMESSA

La formazione in materia di sicurezza sul lavoro prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (di seguito d.lgs. n. 81/2008) è regolamentata da appositi Accordi tra lo Stato e le Regioni e specifici decreti:

- Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 riguardante “Durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabile addetti dei servizi di prevenzione e protezione”
- Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 riguardante la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi dell’art 37 del d.lgs. n. 81/2008
- Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008
- Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008)
- Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 Allegati 3 e 4 concernenti la formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso
- Decreto Ministeriale 10/3/1998 Allegato IX concernente la formazione degli addetti antincendio
- D.lgs. n. 81/2008 art. 98 e allegato XIV riguardante la formazione per coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori
- Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 su “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, comma 2 e 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008
- D.lgs. 81/2008 Allegato XXI - Accordo Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
- Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 riguardante i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare
- D.lgs. n. 101/2020 Attuazione della Direttiva 2013/59 Euratom
- Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 concernente i requisiti per i formatori/docenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Circa le modalità di erogazione dei corsi di formazione il quadro normativo attualmente prevede due modalità: la formazione in presenza e la formazione in modalità *e-learning* (limitatamente ad alcuni corsi di formazione indicati in modo puntuale nell’Accordo del 7 luglio 2016). Non vi è nessun riferimento alla modalità in videoconferenza sincrona, salvo un solo riferimento nell’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012, in merito alle verifiche di apprendimento finali nei corsi *e-learning* da effettuarsi esclusivamente in presenza, in cui viene specificato che con il termine "in presenza" si intende “presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza”, equiparando di fatto la presenza in aula alla videoconferenza. Lo stesso concetto è ripreso e ribadito anche nell’Interpello n. 12 del 2014.

La formazione in videoconferenza sincrona può essere definita come *“streaming di un evento formativo in modalità sincrona, che prevede la copresenza di discenti e docenti che interagiscono tra loro presso più postazioni remote, tramite piattaforma multimediale di comunicazione”*.

La veicolazione mediante supporto multimediale in modalità sincrona (tipicamente mediante PC o tablet collegati in rete) permette l'interazione tra docenti e allievi similmente a quanto avviene nella formazione in presenza. A differenza di quest'ultima però è necessario che siano rispettati determinati requisiti di carattere organizzativo e tecnologico per rendere efficace l'azione formativa e conformarsi agli obblighi previsti dalla legislazione in materia di formazione su salute e sicurezza sul lavoro.

Attualmente si assiste ad uno sviluppo sostenuto di piattaforme dedicate alla formazione a distanza di tipo sincrono con funzionalità avanzate audio, video e multimediali che permettono una elevata efficacia dell'azione formativa, la tracciabilità e trasparenza della fruizione e delle verifiche, elevati standard di interazione e usabilità. Tale evoluzione è stata ancora più accentuata in occasione del periodo di emergenza sanitaria, soprattutto in ambito curricolare accademico e nella formazione interna in molte aziende. In tale contesto, anche grazie alla diffusione dello smart working, inoltre si è assistito ad un deciso ridimensionamento del *“digital divide”* e una crescita sostenuta dell'alfabetizzazione informatica e telematica che permettono una diffusa fruibilità delle piattaforme da parte degli utenti.

In tale quadro evolutivo si ritiene che sia opportuno che anche per la formazione in materia di salute e sicurezza si possa utilizzare la modalità di erogazione in videoconferenza come equivalente a quella in presenza, a condizione che siano rispettati, da parte dei soggetti formatori, determinati requisiti di carattere organizzativo, gestionale e tecnologico che sono riportati di seguito.

Nel caso di corsi di formazione che prevedono esercitazioni o verifiche pratiche in cui è necessaria la presenza fisica o l'interazione in presenza con il docente la video conferenza sincrona può essere utilizzata solo per la parte teorica. La modalità in video conferenza non può essere utilizzata ad esempio per:

- Le prove pratiche, i moduli tecnico-pratici e le verifiche relativi ai corsi di formazione, compresi gli aggiornamenti obbligatori, su l'utilizzo delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012
- La parte pratica dei corsi e la verifica finale di apprendimento relative ai corsi di formazione per coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori, di cui all'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008
- Le prove pratiche, i moduli tecnico-pratici e le verifiche relativi ai corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota ai sensi dell'allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008
- Le prove pratiche, i moduli tecnico-pratici e le verifiche relativi ai corsi di formazione per lavoratori addetti alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, di cui al Decreto interministeriale del 22.01.2019
- I corsi di formazione relativi ai lavoratori designati al pronto soccorso (per l'intera durata del corso)
- I corsi di formazione relativi agli addetti antincendio per aziende a rischio medio e alto (per l'intera durata del corso)

- I corsi di formazione specifici previsti dal d.lgs. n. 101 del 2020 attuativo della Direttiva Euratom 2013/59

Il numero massimo di discenti per ogni corso di formazione è fissato in 35, salvo i casi particolari previsti da specifiche normative.

Di seguito nel documento vengono riportati:

- I requisiti minimi di carattere organizzativo e gestionale che devono possedere i soggetti formatori per l'erogazione di corsi di formazione in video conferenza sincrona.
- I requisiti tecnologici della piattaforma
- Le indicazioni riguardanti le modalità operative per la gestione della didattica in videoconferenza sincrona
- I requisiti di conformità al GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali

1. REQUISITI MINIMI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E GESTIONALE NECESSARI PER L'EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE IN VIDEO CONFERENZA SINCRONA

Premesso che i soggetti formatori abilitati sono quelli riconosciuti dal d.lgs. n. 81/2008 e degli Accordi Stato Regioni che regolano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, bisogna tenere presente che la gestione di un'aula virtuale comporta dinamiche e procedure diverse dalla gestione d'aula in presenza e dunque anche la necessità di disporre di competenze specifiche per la corretta organizzazione e gestione.

I progetti formativi dovranno essere rivisti alla luce di tali esigenze, con particolare attenzione alla identificazione e sviluppo di eventuali specifiche metodologie didattiche attive (che costituiscono un fulcro importante della formazione sulla sicurezza come ribadito negli Accordi Stato Regioni). Come riportato più avanti le piattaforme utilizzate dovranno garantire un elevato livello di interattività e flessibilità al fine di rendere efficace ed efficiente la partecipazione attiva dei discenti. Nei progetti formativi dovranno essere indicate le modalità di gestione del corso e della piattaforma utilizzata.

I soggetti che erogano la formazione in modalità videoconferenza sincrona dovranno attivare procedure idonee all'ambiente virtuale per la gestione delle modalità di accesso, di verifica delle presenze, di gestione degli interventi dei discenti, delle modalità di svolgimento delle verifiche di apprendimento, di valutazione, della gestione dei materiali didattici, delle modalità di tracciamento e certificazione/attestazione nel rispetto della percentuale di presenze previste analogamente a quanto avviene nei corsi erogati in presenza fisica

Per la gestione dell'aula virtuale il soggetto dovrà garantire le seguenti specifiche:

- **Docenza.** I docenti, oltre a possedere i requisiti previsti dal Decreto interministeriale del 6 marzo 2013, dovranno avere una buona conoscenza dell'ambiente virtuale della piattaforma e delle funzionalità da utilizzare nelle sessioni didattiche in modo da garantire la necessaria interazione con i discenti
- **Tutoraggio d'aula virtuale.** Oltre alle competenze tipiche necessarie per la formazione in presenza, sono necessarie anche le conoscenze relative alla funzionalità della piattaforma per gestire le particolari dinamiche relazionali con i discenti che caratterizzano la formazione in videoconferenza sincrona. Inoltre dovranno essere gestite le modalità di accesso e

registrazione dei partecipanti, la verifica e tracciamento della continuità della presenza, il monitoraggio dell'andamento dell'apprendimento, il supporto didattico al docente soprattutto nelle esercitazioni e verifiche, la gestione delle chat e del flusso di posta elettronica, e in generale tutte le modalità operative per la gestione didattica.

- **Gestione tecnica della piattaforma.** Risulta indispensabile la disponibilità di un esperto per la gestione di eventuali criticità nel funzionamento della piattaforma, intervenendo tempestivamente per la risoluzione di problemi di connettività, di blocchi del sistema, di interruzioni o malfunzionamenti delle funzionalità della piattaforma.

2. REQUISITI TECNOLOGICI DELLA PIATTAFORMA

Preliminarmente alla iscrizione al corso in videoconferenza sincrona, il soggetto formatore dovrà informare i discenti (e i datori di lavoro committenti relativamente ai corsi a loro carico) su quali sono i requisiti tecnici che devono avere le loro postazioni per accedere al servizio, indicando in modo preciso i requisiti hardware e software del dispositivo utilizzato e quelle relative al collegamento in rete. L'iscrizione al corso è possibile solo se il dispositivo (pc o tablet) utilizzato dal discente è in possesso di tali requisiti tecnici che lo rendono compatibile con la fruizione. Il discente dovrà dare riscontro di ciò, preliminarmente o contestualmente alla iscrizione, tramite comunicazione al soggetto formatore.

La piattaforma utilizzata dal soggetto formatore dovrà avere i seguenti requisiti minimi per la gestione dei corsi in videoconferenza sincrona:

- presentare una modalità di accesso al corso con caratteristiche tali da consentire l'accesso solo agli iscritti autorizzati da postazione dedicata. Le modalità di accesso possono variare da piattaforma a piattaforma ma in tutti i casi deve essere assicurata la massima sicurezza da accessi non autorizzati dal soggetto formatore. Deve essere inoltre assicurata la tracciabilità degli accessi.
- permettere tecnicamente il monitoraggio e la registrazione delle presenze, con tracciatura riportante l'ora iniziale e finale del collegamento e gli eventuali abbandoni dei discenti. Tale tracciatura avrà la stessa validità del registro delle presenze utilizzato nei corsi in presenza, con la validazione del responsabile del corso o dei docenti.
- consentire la creazione di classi virtuali con possibilità di suddivisione in sottogruppi separati (*break-out rooms*) per lo svolgimento di eventuali esercitazioni di gruppo
- permettere la visualizzazione, tramite finestre, dei discenti in modo da facilitare l'interazione tra docenti e discenti e tra discenti e discenti, e di verificare da parte del docente e/o del tutor la presenza effettiva dei singoli discenti.
- consentire l'interazione sincrona tra docente e discenti, permettendo ai discenti di intervenire in diretta su richiesta e al docente di sollecitare la partecipazione attiva con la possibilità di verificare in itinere le fasi di apprendimento
- consentire la proiezione delle presentazioni utilizzate dai docenti (slide, filmati, documenti etc.) e un'agevole visualizzazione delle stesse da parte dei discenti
- contenere un'area di chat per consentire ai discenti di comunicare con il docente o il tutor o con gli altri discenti in alternativa o in integrazione alla comunicazione audio

- permettere la disattivazione di utility e applicazioni non strettamente funzionali alla didattica (nel caso di piattaforma non esclusivamente dedicata alla didattica)
- permettere di verificare, gestire e modulare la qualità video e audio
- permettere lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali dei discenti in modo sincrono con l'acquisizione degli elaborati da parte del docente e/o del tutor.

3. MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLA DIDATTICA IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA

- Iscrizioni e consenso informato

In sede di iscrizione il soggetto formatore dovrà verificare preliminarmente la compatibilità tecnica tra la postazione del discente e la piattaforma e la disponibilità di un collegamento alla rete con caratteristiche di banda e velocità sufficienti per poter seguire il corso senza problemi di continuità di connessione. Pertanto ai discenti dovranno essere indicati quali sono i requisiti tecnologici minimi della loro postazione richiesti per partecipazione al corso e le caratteristiche funzionali della piattaforma utilizzata dal soggetto formatore.

Il soggetto formatore, in qualità di titolare del trattamento dei dati, dovrà preliminarmente acquisire l'assenso informato al trattamento dei dati personali. Prima dell'acquisizione dell'assenso ai discenti dovrà essere trasmessa un'informativa circa la conformità al Regolamento GDPR contenente le modalità di trattamento dei dati sia da parte del titolare del trattamento (soggetto formatore) che del responsabile del trattamento (nel caso di piattaforme non proprietarie fornite da gestori esterni) e l'indicazione di eventuali autorizzati al trattamento.

Laddove necessario, la verifica dell'identità del discente, avverrà contestualmente all'acquisizione dell'assenso al trattamento. Il soggetto formatore potrà acquisire in sede di iscrizione copia di un documento di identità contenente fotografia del discente, senza trattamento digitale di tipo biometrico.

- Modalità d'accesso

Gli accessi sono gestiti dal tutor o dal docente. Le modalità di accesso devono garantire che solo i partecipanti autorizzati possono accedere alle sessioni formative. Per accedere in modo protetto potranno essere utilizzate, a seconda delle caratteristiche tecnologiche della piattaforma, account individuali, password, link specifici, stanze di attesa (dove i discenti aspetteranno finché il tutor o il docente non consentirà loro di accedere alla sessione).

Il tutor o il docente verificano gli avvenuti accessi e la loro registrazione sulla piattaforma (con l'indicazione dell'orario di accesso).

Eseguiti gli accessi il tutor o docente dovrà verificare il corretto funzionamento audio e video di tutti i partecipanti e l'attivazione delle altre funzionalità necessarie per lo svolgimento dell'evento formativo.

- Verifica delle presenze

Gli Accordi Stato Regioni, nella maggior parte dei casi, prevedono la presenza per una certa percentuale della durata dell'evento formativo. Nella formazione in videoconferenza sincrona

dovranno essere rispettati tali vincoli. Il tutor o il docente dovranno verificare costantemente la presenza dei discenti, mediante visualizzazione delle finestre, chiamate ai discenti, sondaggi, richieste via chat.

In caso in cui il discente deve assentarsi per un periodo prolungato dovrà chiedere l'abbandono del collegamento che sarà successivamente ripristinato con la modalità di accesso autorizzato e registrato con l'orario di abbandono e di ripristino.

- **Gestione delle verifiche intermedie e finali e delle esercitazioni**

La quasi totalità dei corsi obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro prevedono verifiche di apprendimento finali e in molti casi anche intermedie. È necessario dunque che già in fase di progettazione degli eventi formativi si stabiliscano le modalità di gestione delle verifiche all'interno delle funzionalità della piattaforma utilizzata. Le verifiche dovranno essere svolte sempre in modalità sincrona e non differita, con possibilità di visualizzazione delle finestre dei discenti nel corso dello svolgimento. Nel caso in cui la piattaforma abbia funzionalità (avanzate) di gestione delle verifiche queste vanno utilizzate pienamente in quanto garantiscono automaticamente la tracciabilità e la correttezza dello svolgimento delle verifiche. In caso di mancanza di tali funzionalità avanzate si potranno utilizzare, mediante invio e ricezione tramite posta elettronica dei file contenenti le verifiche.

Infine laddove la verifica finale consista in un colloquio questo avverrà in diretta audio video tra gli esaminatori e il singolo discente. Qualora il soggetto formatore lo ritenga opportuno e funzionale ai fini della tracciabilità e trasparenza, ogni colloquio potrà essere registrato nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati e della privacy o, in alternativa, nel caso in cui non si ricorra alla registrazione del colloquio il docente dovrà riportare le domande sull'apposito registro cartaceo d'esame/verifica che normalmente viene utilizzato nella formazione in presenza. L'esito della prova viene comunicata al discente alla fine del colloquio. La firma del discente potrà essere sostituita dalla registrazione audio video della comunicazione dell'esito con presa d'atto del discente.

Per quanto riguarda le esercitazioni individuali con finalità didattiche si potrà seguire la stessa procedura delle verifiche descritta precedentemente. Se sono previste esercitazioni in gruppo, verrà utilizzata la funzionalità che permette di suddividere i discenti in sottogruppi mediante le cosiddette "aule di fuga" (*break-out rooms*). In tal modo i gruppi lavoreranno separatamente nella propria aula.

- **Rilascio delle attestazioni**

Se la piattaforma prevede la funzionalità avanzata di emissione degli attestati di frequenza e superamento delle verifiche, il soggetto formatore nell'utilizzo di tale funzionalità deve conformare l'attestazione a quanto previsto negli Accordi Stato Regioni riportando i dati previsti in tali Accordi.

Nel caso in cui la piattaforma non supporti tale funzionalità, il soggetto gestore provvederà a inviare gli attestati in originale ai recapiti dei singoli discenti.

4. CONFORMITÀ AL GDPR 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In merito alla scelta da parte del soggetto formatore della piattaforma tecnologica da utilizzare per la formazione in videoconferenza sincrona è necessario definire quali sono i principali requisiti che devono essere presi in considerazione per rispettare la normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy¹.

Un prerequisito fondamentale che deve possedere la piattaforma è quella della “compliance al Regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR)”, sia nel caso che il soggetto formatore sia proprietario della piattaforma sia nel caso, che risulta molto più generalizzato, di utilizzo di piattaforme con licenza d’uso. In entrambi i casi le piattaforme dovranno essere conformi a quanto previsto dal regolamento europeo GDPR 2016/679 sul trattamento dei dati personali.

Il soggetto formatore è il titolare del trattamento dei dati e in caso di utilizzo di piattaforma con licenza d’uso il gestore di quest’ultima si configura come il responsabile del trattamento dei dati. Il soggetto formatore, titolare del trattamento dei dati personali, può autorizzare personale interno alla sua organizzazione per il trattamento di dati, indicando in modo chiaro e preciso la tipologia dei dati da trattare e le modalità di trattamento (soggetto autorizzato).

Le scelte della piattaforma da parte dei soggetti formatori dovranno essere improntate al rispetto dei principi di “privacy by design e by default” riportati nell’ art.25 del Regolamento. Qualora la piattaforma prescelta preveda il trattamento di dati personali dei discenti, docenti, tutor, da parte di un gestore esterno (situazione più diffusa), il rapporto con il fornitore, che diventa responsabile del trattamento elettronico dei dati, deve essere regolato con contratto o altro atto giuridico in forma scritta che assicuri la conformità alla normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati (art 28 del Regolamento). Si evidenzia inoltre che il gestore della piattaforma non può trasferire i dati in paesi al di fuori dell’Unione Europea.

Nel caso di utilizzo di piattaforme generaliste non esclusivamente dedicate alla didattica a distanza, si dovranno attivare di default le sole utility strettamente necessarie alla formazione, minimizzando in tal modo i dati personali da trattare. In tal senso devono essere disattivati, ad esempio, eventuali servizi che prevedono dati di geolocalizzazione o biometrici. Il trattamento dei dati da parte del gestore del servizio deve limitarsi a quanto strettamente necessario per la fornitura dei servizi richiesti ai fini della formazione in videoconferenza sincrona, senza l’effettuazione di ulteriori operazioni non espressamente ed esclusivamente finalizzate alla didattica a distanza.

I dati personali dei discenti e dei docenti sono trattati dal soggetto formatore e/o dal responsabile del trattamento secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dei discenti, dei docenti e dei tutor (rif.art.5 comma 1 lettera a) del Regolamento citato). Tali dati devono essere

¹ Un utile riferimento è costituito dal documento "*Didattica digitale integrata: indicazioni generali – I principali aspetti della disciplina in materia dei dati personali nella didattica digitale integrata*" predisposto dal gruppo di lavoro congiunto Ministero dell’istruzione e Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, in cui sono riportate indicazioni di carattere generale alcune delle quali applicabili nel contesto della formazione in videoconferenza sincrona in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

adeguati, pertinenti e limitati alle sole finalità didattiche secondo il principio di “minimizzazione dei dati” di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del Regolamento.

Il trattamento dei dati è lecito solo se i singoli discenti, docenti e tutor hanno espresso il consenso al trattamento per la specifica finalità formativa (art.6 comma 1 lettera a). Tale consenso dovrà essere informato, poiché per il trattamento dei dati il titolare dovrà rispettare gli obblighi di informazione e trasparenza secondo i principi riportati nell’art.13 del Regolamento.

L’informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- Titolare del trattamento e relativi dati contatto (e-mail, indirizzo di recapito)
- Soggetti autorizzati al trattamento dei dati
- Responsabile del trattamento
- Finalità del trattamento e tipologia di dati trattati
- Liceità del trattamento del titolare (base giuridica) e conferimento obbligatorio dei dati da parte dell’interessato
- Comunicazione dei dati e tempo di conservazione
- Diritti dell’interessato
- Diritti di reclamo
- Norme di comportamento degli utenti per il rispetto della privacy
- Schema di dichiarazione di consenso e presa visione dell’informativa da parte dell’interessato.

* * * * *